

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1955

(33^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOTTA

INDICE

Disegni di legge:

« Applicabilità delle norme della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, ai pubblici dipendenti, sistemati in ruolo » (526) (*Di iniziativa del senatore Di Rocco*) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE	Pag. 489, 490, 491
AGOSTINO, relatore	490, 491
TUPINI	491
ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	490, 491

« Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio » (1024) (*Di iniziativa del senatore Di Rocco*) (**Rinvio della discussione**):

PRESIDENTE	478
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	478

« Modificazioni alla spesa per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno

1951 » (1080) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE	Pag. 491, 492
AGOSTINO	492
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	492
TUPINI, relatore	491

« Istituzione di un distintivo al merito civile » (1086) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE	493, 495
AGOSTINO	495
RICCIO	494, 495
TERRACINI	493, 494, 495
TUPINI, relatore	493, 494, 495

« Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641 e 2 ottobre 1947, n. 2154, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1101) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE	478, 481
ASARO	481
AGOSTINO	480
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	481
GRAMEGNA	480, 481
MANCINELLI	481
MOLINARI, relatore	479
RICCIO	480
TUPINI	480

« Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1102) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE	486, 488, 489
AGOSTINO	488
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	489
LOCATELLI	489
MOLINARI, relatore	486
RICCIO	488

Sul processo verbale:

PRESIDENTE	478
MANCINELLI	478

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Agostino, Asaro, Canevari, Fedeli, Giustarini, Gramegna, Locatelli, Lubelli, Mancinelli, Molinari, Nasi, Piechele, Raffeiner, Riccio, Schiavone, Terracini, Tupini e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lepore è sostituito dal senatore Artiaco.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli Lanzini e per l'interno Bisori.

MOLINARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

MANCINELLI. Mi pare che nel processo verbale non vi sia traccia dell'accordo che è intervenuto nella precedente seduta a proposito della discussione dei disegni di legge relativi alle modificazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il Presidente espresse l'esigenza che il relatore facesse un riassunto dei precedenti lavori ed io, associandomi a quella richiesta, proposi che, stante l'urgenza di portare a conclusione quel problema, urgenza intesa da tutto il Paese, non appena il relatore avesse portata la relazione consuntiva, il Presidente fissasse alcune sedute da dedicare esclusivamente all'argomento, in modo da portarlo all'esame dell'Assemblea nel più breve tempo possibile.

Mi pare che, sia pur tacitamente, la Commissione fu d'accordo sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Siamo tuttora d'accordo, solo si disse che si voleva concedere un certo periodo di tempo al relatore Schiavone per preparare la sua relazione.

MANCINELLI. Io avrei desiderato solo che di questo vi fosse traccia nel processo verbale.

PRESIDENTE. Come ho detto, siamo perfettamente d'accordo e può bastare questa assicurazione del Presidente che viene registrata nel resoconto stenografico.

Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Di Rocco: « Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio » (1024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Di Rocco: « Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio ».

Su questo disegno di legge la Commissione si pronunciò favorevolmente in attesa di un nuovo parere della Commissione di finanze e tesoro.

BISORI, Sottosegretario di Stato all'interno. In merito a questo provvedimento io mi sono dato cura di parlare col Presidente Bertone, insistendo sul punto di vista espresso dal Ministero nell'intervento del Sottosegretario Russo in una precedente seduta. Ho fornito alcuni elementi al Presidente Bertone e ne fornirò ancora altri affinchè la Commissione di finanze e tesoro possa dare parere favorevole, in sostituzione di quello contrario precedentemente espresso della Commissione medesima.

Nel frattempo domando che l'esame del disegno di legge venga rinviato.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge, rinnovando al relatore Piechele la preghiera di sollecitare presso la Commissione di finanze e tesoro la revisione del parere precedentemente dato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641 e 2 ottobre 1947, n. 2154, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1101) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641 e

2 ottobre 1947, n. 2154, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLINARI, relatore. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge riguarda uno dei servizi più importanti del Paese, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, categoria fino ad oggi dimenticata ma a cui il Paese deve tanta riconoscenza per l'opera diurna di prevenzione e salvataggio svolta in pro delle popolazioni della Penisola.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre allo adempimento dei compiti di istituto, provvede, come è notorio, ad adempire anche servizi per conto di terzi — vale a dire la vigilanza fissa e le ispezioni giornaliere nei locali di pubblico spettacolo, la vigilanza sulle mostre e sulle fiere nonché nei porti e negli aeroporti, sulle darsene petrolifere ed ovunque si svolgono operazioni che per la loro natura richiedano la vigilanza preventiva dei vigili del fuoco a salvaguardia ed a tutela della incolumità pubblica — e ciò a norma dell'articolo 26 secondo comma della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

La spesa di questi servizi è completamente a carico di coloro che ne richiedano la prestazione straordinaria, siano Eni o privati. La tariffa stabilita dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641 si è appalesata assolutamente inadeguata in questi ultimi anni, data la natura dei servizi prestati, e non proporzionata agli aumenti verificatisi nel costo della vita. E se vogliamo un termine di confronto basta considerare che con la tariffa del 1948 la rivalutazione di questi servizi fu fatta in ragione di trenta volte l'anteguerra ed è ancora tale mentre i prezzi dei biglietti dei locali di pubblico spettacolo sono aumentati di almeno cento volte.

Ad un adeguamento ha inteso provvedere il disegno di legge in esame con la rivalutazione in ragione di 60 volte l'anteguerra dei compensi per servizi prestati in favore di terzi.

Si è voluto così fare, nei riguardi di questa categoria, opera di giustizia che poi si ispira altresì ad un opportuno criterio equitativo, dato che, con la legge 27 dicembre 1953, n. 963,

è stata disposta la revisione delle analoghe indennità per i servizi nell'interesse di terzi prestati dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Con l'occasione si è inoltre ritenuto di chiarire, nella rispettiva tabella *sub allegato 4* — per opportuna precisazione legislativa di un criterio constantemente già seguito — che i compensi ivi previsti vanno applicati, oltre che — come attualmente indica la tabella allegato 3 al decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641 per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo — anche per gli altri analoghi servizi concernenti prestazioni a favore di terzi che sono congiuntamente contemplati nell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1941, n. 1560. Con lo stesso disegno di legge si è voluto provvedere altresì ad un adeguamento dei compensi orari e dei compensi fissi per il personale volontario che svolge opera di integrazione a quella del personale effettivo (allegati 2 e 3).

La misura di questi compensi quale è stata stabilita dalla tabella allegato 2 al decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641 e dalla tabella allegato 2 al decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254 si appalesa, infatti, del tutto insufficiente ed il relativo adeguamento è, pertanto, ispirato alla necessità di eliminare l'evidente stato di disagio per la categoria del personale volontario dei vigili del fuoco che assolve una funzione fondamentale nel quadro dei servizi antincendi come integratrice dell'opera svolta dal personale permanente.

Ciò è anche opportuno che venga a farsi onde sia data una retribuzione sufficiente a questo personale volontario affinché sia assicurato un regolare rendimento del servizio volontaristico e l'incremento dei relativi quadri.

Nell'ambito della revisione dei summenzionati compensi e diritti previsti dai decreti legislativi succitati si è, infine, praticato un adeguamento anche dei compensi che sono stabiliti a favore del personale permanente per le prestazioni di carattere straordinario attualmente fissati dalla tabella 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948 precitato, in modo da prevederne una rivalutazione in misura analoga a quella cui si informa l'adeguamento contemplato con le altre tabelle indicate, tenuto anche conto che le prestazioni straordi-

narie, effettuate dal personale in turno di riposo, si appalesano di assoluta necessità per lo svolgimento degli importanti servizi cui provvede il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'onere derivante dal provvedimento di legge in esame, esclusi i compensi per le prestazioni a carico dei terzi, viene valutato in 200 milioni di lire annui.

Poichè ai maggiori oneri inerenti alla gestione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere provvede, in base alla legge 27 aprile 1941, n. 1570 la Cassa sovvenzioni antincendi, il fabbisogno relativo sarà previsto per il bilancio della Cassa medesima, che lo conteggerà con le entrate contemplate dalla legge 9 aprile 1951, n. 538 concernente norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi. Tuttavia è prevedibile che alla copertura sarà sufficiente l'utilizzazione dei maggiori gettiti dei provenuti già in atto.

Onorevoli colleghi, nel raccomandare a voi l'approvazione del presente disegno di legge, approvato all'unanimità già dalla I Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1955, sento il dovere in piena coscienza di pregarvi di tener presente che i vigili del fuoco italiani, che hanno dimostrato al mondo, con i loro atti, un eroismo ed una perizia non comuni, e sono stati ammirati in diversi esperimenti svolti in riunioni internazionali, sono da 7 anni in attesa della approvazione di queste rivalutazioni, che vengono oggi al nostro esame e che pur non rappresentano la soluzione economica che dia tranquillità di vita agli interessati né la loro sistemazione come Corpo. Approvando rapidamente questo disegno di legge, faremo sì che i vigili del fuoco continuino a servire il Paese e le popolazioni in dignità ed onore e faremo altresì opera di umanità e giustizia.

TUPINI, Faccio osservare al Governo che il titolo di questo disegno di legge mi sembra non rispondente all'oggetto della medesima. Infatti mentre nel titolo si parla di: « Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641 e 2 ottobre 1947, n. 1254, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e quindi si ha l'impressione che si voglia modifi-

care la forza organica di un servizio, dagli articoli appare che si tratta solo di modificazioni delle tariffe per servizio a pagamento.

Si dovrebbe pertanto modificare il titolo per renderlo più aderente all'oggetto.

RICCIO. Non ne vale la pena.

TUPINI. Comunque ritengo segnalare l'opportunità che in seguito, quando si presenti un disegno di legge, nel titolo ci si richiami all'oggetto del disegno di legge stesso.

AGOSTINO. Sono perfettamente d'accordo col senatore Tupini che il titolo deve rispondere alla sostanza della legge. Comunque è bene non insistere anche per non ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, la cui urgenza è sentita in modo straordinario.

Questo disegno di legge è opportuno ed anche sostanzialmente giusto. Dichiaro pertanto che io e il mio Gruppo siamo favorevoli all'approvazione.

GRAMEGNA. Se non ci fosse stata urgenza per l'approvazione di questo disegno di legge che è in elaborazione da oltre 5 anni, avrei voluto presentare degli emendamenti. Nelle tabelle si dice infatti che quando il servizio è prestato per un periodo superiore a dieci giorni, il compenso è ridotto del 50 per cento.

Questa riduzione mi sembra inopportuna perché interviene proprio quando il lavoro comincia a diventare più pesante.

Ho poi notato che questa categoria di cittadini, a differenza di tutte le altre che hanno un contratto di lavoro, non percepisce alcuna indennità per il lavoro nella ricorrenza di festività nazionali. Mentre tutti gli altri lavoratori percepiscono un maggior compenso quando prestino servizio in giornate festive, i vigili del fuoco, di cui il relatore ha elogiato le benemerenze, non si vedono riconosciuto questo diritto.

Comunque, poichè non voglio ritardare con la presentazione dei miei emendamenti l'approvazione di questo disegno di legge, dichiaro di rinunciarvi.

1 COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

33^a SEDUTA (5 ottobre 1955)

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Alla osservazione del senatore Tupini rispondo che il decreto legislativo 2 ottobre 1947, che modificava le tabelle allora in vigore, era intitolato proprio: « Disposizioni per la forza organica... » e il decreto legislativo 21 aprile 1948, che pure modificava le tabelle, era ancora intitolato: « Modificazioni riguardanti la forza organica ». Credo quindi su questa questione formale, di dover giustificare gli uffici che hanno adottato questo titolo per ragioni, direi, di tradizione legislativa, ripetendo una formula già usata.

Al primo rilievo del senatore Gramegna rispondo che la sua osservazione fu già presa in considerazione dalla Camera dei deputati, tanto che nel disegno di legge al nostro esame non si trova traccia della riduzione del compenso dopo i dieci giorni.

Quanto all'indennità per i giorni festivi, osservo che il servizio dei vigili del fuoco è organizzato in modo specialissimo, perchè secondo l'articolo 34 delle norme sullo stato giuridico, in via normale il servizio viene esplicato in 24 ore continuative, seguite a 24 di riposo. Quindi indistintamente a un turno o all'altro può capitare di lavorare in giorno festivo o feriale.

Io però dissi alla Camera che la questione avrebbe potuto essere studiata. Potrebbe però darsi che ad un turno capitasse di prestare più spesso servizio in giorni festivi.

GRAMEGNA. Se i vigili debbono intervenire in una giornata festiva?

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Intervengono quelli in servizio.

MANCINELLI. Possono essere chiamati anche quelli fuori servizio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1

Le tabelle di cui agli allegati n. 1 e n. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641, con-

cernente disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e la tabella di cui all'allegato n. 2 del decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, relativo all'oggetto suddetto, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.

ASARO. Il concetto addotto dal Governo per quanto riguarda la non opportunità di concedere un'indennità speciale per i giorni festivi mi è sembrato piuttosto puerile. Quando si stabilisce che per i giorni festivi si riconosce un servizio straordinario, non è che si abbia riguardo alla persona che fa il lavoro, ma si ha riguardo alla giornata. Quindi l'obiezione non può esser superata per il fatto che ci sia un turno.

Raccomando pertanto al Governo di studiare il problema sotto questo profilo.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Prego il senatore Asaro di usare la parola « puerile » quando parla di ragazzi e non quando parla di senatori. (*Commenti dalla sinistra*). In secondo luogo ripeto che non ho detto che la questione sia da ignorare. Ho anzi già assicurato alla Camera che la questione sarà studiata dal Governo nel quadro di un trattamento analogo a quello che viene fatto agli altri dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

I compensi spettanti al personale permanente e volontario per i servizi a pagamento, di cui all'articolo 26, secondo comma, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1941, n. 1750, concernente norme per l'organizzazione dei servizi antineandi, sono stabiliti in conformità della tabella di cui all'allegato n. 4 annesso alla presente legge.

È abrogata la tabella dell'allegato n. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641.

(È approvato).

Art. 3.

Alla maggiore spesa a carico della Cassa sovvenzioni antincendi derivante dall'applicazione delle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge sarà

fatto fronte con le entrate previste dagli articoli 5 e 6 della legge 9 aprile 1951, n. 338.

(È approvato).

Do ora lettura delle tabelle allegate al disegno di legge:

ALLEGATO N. 1.

**TABELLA DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE PERMANENTE
PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE**

G R A D O	Per servizio di soccorso in occasione di sinistri	Per altri servizi di istituto	Per turno straordinario	
			per ogni ora	di solo pernottamento
1	2	3	4	5
Marescialli	210	180	360	. 1.500
Brigadieri	180	150	330	1.350
Vice Brigadieri	180	150	330	1.350
Vigili scelti	150	120	300	1.200
Vigili	150	120	300	1.200

A) L'indennità di cui alla colonna 2^a è corrisposta soltanto a favore del personale che interviene ai sinistri quando non è di turno ordinario e straordinario. Tale indennità è cumulabile con quella eventuale di trasferta.

B) L'indennità di cui alla colonna 3^a è corrisposta soltanto a favore del personale che è comandato, in caserma e fuori, per servizi di istituto non compresi nella lettera A), quando non è di turno ordinario e straordinario.

C) Le indennità di cui alle colonne 2^a e 3^a, anche se il servizio sia stato di durata inferiore, debbono essere pagate in ragione di un'ora. Qualora il servizio superi la durata di un'ora le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai trenta minuti primi non vanno computate.

La durata del servizio viene calcolata come segue:

per i servizi di cui alla colonna 2^a, dall'uscita al ritorno in caserma;

per il personale già di turno, dalla fine del turno stesso al rientro in caserma;

per i servizi di cui alla colonna 3^a, dall'uscita al ritorno in caserma, se esterni, dall'entrata all'uscita, se interni.

D) Il turno straordinario per pernottamento in caserma, di cui alla colonna 4^a, deve essere effettuato dalle ore 20,30 alle ore 6.

(È approvata).

ALLEGATO N. 2.

**TABELLA DEI COMPENSI ORARI SPETTANTI
AL PERSONALE VOLONTARIO IN SERVIZIO DISCONTINUO**

G R A D O	Per servizio di soccorso in occasione di sinistri	Per altri servizi di istituto	Per pernottamento in caserma	Per servizio straordinario di 24 ore
				1
Primi e secondi ufficiali	300	260	—	2.400
Marescialli	260	225	450	1.875
Brigadieri e vice brigadieri	225	190	415	1.690
Vigili scelti e vigili di 3 ^a , 2 ^a e 1 ^a classe . .	190	150	375	1.500

A) L'indennità di cui alla colonna 2^a è corrisposta a favore del personale volontario che interviene a sinistri quando non sia comandato in servizio straordinario per il quale compete il trattamento di cui alla colonna 5^a. Tale indennità è cumulabile con quella eventuale di trasferta.

B) L'indennità di cui alla colonna 3^a è corrisposta al personale volontario che è comandato, in caserma e fuori, per servizio d'istituto diverso da quello indicato nella lettera A), quando tale servizio non sia espletato durante il servizio straordinario per il quale compete il trattamento economico di cui alla colonna 5^a.

C) Le indennità di cui alle colonne 2^a e 3^a debbono essere pagate in ragione di un'ora anche se il servizio sia stato di durata inferiore. Qualora il servizio superi la durata di un'ora, le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai 30 minuti non vanno computate.

La durata del servizio viene calcolata come segue:

per i servizi di cui alla colonna 2^a dall'uscita al ritorno in caserma;

per il personale già di turno, dalla fine del turno stesso al rientro in caserma;

per i servizi di cui alla colonna 3^a, dall'uscita al ritorno in caserma, se esterni, dall'entrata all'uscita dalla caserma se interni;

D) Sono cumulabili le indennità previste nelle colonne 2^a e 4^a.

(È approvata).

ALLEGATO N. 3.

**TABELLA DEI COMPENSI FISSI ANNUI SPETTANTI AL PERSONALE VOLONTARIO
A SERVIZIO DISCONTINUO**

Primi ufficiali	L. 24.000 – Pagabili in due rate semestrali il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno.
Secondi ufficiali.	» 18.000 – Pagabili in due rate semestrali il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno.
Marescialli	» 10.500 – Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Brigadieri.	» 9.750 – Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vice brigadieri	» 9.000 – Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vigili scelti	» 8.250 – Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vigili di 2 ^a classe	» 7.500 – Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vigili di 3 ^a classe	» 2.000 – Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vigili di 1 ^a classe (a)	» 100.000 – Pagabili in dodicesimi il 27 di ogni mese.

(a) L'assegno è ridotto del 2 per cento, 4 per cento, 6 per cento, 8 per cento rispettivamente per i Corpi di seconda, terza, quarta e quinta categoria.

(È approvata).

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)33^a SEDUTA (5 ottobre 1955)

ALLEGATO N. 4.

**TABELLA DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE PERMANENTE E VOLONTARIO PER I SERVIZI A PAGAMENTO
DI CUI ALLE LETTERE a) E b) DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1941, N. 1570**

Per i servizi dei soccorsi tecnici, per i servizi fissi di vigilanza
e per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo
(per ogni ora)

Per i servizi dei soccorsi tecnici, per i servizi fissi di vigilanza
e per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo
(per tutti i gradi)

GRADO	1					2					3				
	Corpi di 1 ^a categoria	Corpi di 2 ^a categoria	Corpi di 3 ^a categoria	Corpi di 4 ^a categoria	Corpi di 5 ^a categoria	Corpi di 1 ^a categoria	Corpi di 2 ^a categoria	Corpi di 3 ^a categoria	Corpi di 4 ^a categoria	Corpi di 5 ^a categoria	Corpi di 1 ^a categoria	Corpi di 2 ^a categoria	Corpi di 3 ^a categoria	Corpi di 4 ^a categoria	Corpi di 5 ^a categoria
Ufficiali	256	242	234	216	204	194	184	174	164	154	184	174	164	154	144
Marescialli	204														
Brigadieri	194														
Vice brigadieri	199														
Vigili scelti	184														
Vigili	176														

L. 190 per sale con oltre 800 posti	L. 185 per sale con meno di 600 posti	L. 250 per sale da 600 a 800 posti	L. 370 per sale con oltre 800 posti	L. 390 per sale con oltre 800 posti	L. 260 per sale da 600 a 800 posti	L. 190 per sale con meno di 600 posti	L. 175 per sale da 600 a 800 posti	L. 235 per sale con oltre 800 posti	L. 350 per sale con oltre 800 posti	L. 185 per sale con meno di 600 posti	L. 250 per sale da 600 a 800 posti	L. 370 per sale con oltre 800 posti	L. 190 per sale con meno di 600 posti	L. 165 per sale con oltre 800 posti	L. 312 per sale con oltre 800 posti	L. 210 per sale da 600 a 800 posti	L. 155 per sale con meno di 600 posti
-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

A) L'indennità di cui alla colonna 2^a è corrisposta a favore del personale (permanente e volontario) comandato per i servizi dei soccorsi tecnici, per i servizi fissi di vigilanza e per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo, soltanto quando i predetti servizi non siano espletati durante il turno ordinario o straordinario.

Se la durata della prestazione per i soccorsi tecnici e per i servizi fissi di vigilanza sia inferiore ad un'ora, i compensi dovranno essere corrisposti per un'ora intera di servizio. Qualora il servizio superi la durata di un'ora, le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai 30 minuti non vanno computate.

B) Per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo, anche quando la prestazione sia di durata inferiore, l'indennità di cui alla colonna 2^a deve essere commisurata a quattro ore per ogni spettacolo teatrale.

Qualora il servizio medesimo si protragga oltre le ore 0,30 e, per i centri sedi di Corpi di 1^a categoria, oltre l'ora corrispondente a 10 minuti prima del termine del normale servizio tranviario, l'indennità per le ore successive è aumentata del 50 per cento.

Per le sale cinematografiche, nelle quali agiscono anche compagnie di varietà, la durata va calcolata, da un quarto d'ora prima dell'inizio del primo spettacolo di varietà ad un quarto d'ora dopo il termine dell'ultimo.

Per le sale cinematografiche soggette a servizio fisso di vigilanza, la durata del servizio va calcolata da un quarto d'ora prima dell'inizio degli spettacoli ad un quarto d'ora dopo il termine.

Nei due ultimi casi le frazioni di ora eccedenti i trenta minuti vanno calcolate come ore intere, quelle inferiori ai trenta minuti non vanno computate.

C) L'indennità di cui alla colonna 3^a va corrisposta al personale, di qualunque grado, che effettua le ispezioni alle sale cinematografiche. Essa va corrisposta soltanto quando le ispezioni siano state effettuate e per ogni giorno di spettacolo, qualunque sia il numero di ispezioni eseguite nello stesso locale.

D) Le indennità previste nella presente tabella sono a carico degli enti o privati che richiedono la prestazione. Essi sono inoltre tenuti a rimborsare le spese per il servizio di ispezione dei posti di vigilanza, da calcolarsi in misura del dieci per cento della spesa per il servizio di vigilanza stessa.

E) Nei distaccamenti, qualunque sia la categoria del Corpo da cui dipendono, i compensi al personale per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo vanno corrisposti nella misura prevista per i Corpi di 5^a categoria.

(E approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »
 (1102) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLINARI, relatore. Onorevoli colleghi, la legge 15 ottobre 1950, n. 913, ha autorizzato l'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo di servizio della durata di 18 mesi, stabilendo che i suddetti volontari ausiliari sono considerati, a tutti gli effetti, militari di leva e che il servizio da essi prestato è valutabile come servizio militare di leva. La legge medesima non ha, peraltro, contemplata alcuna disposizione relativa al trattamento di quiescenza per i volontari ausiliari e per le loro famiglie, in caso di invalidità determinata da lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio ovvero decesso in conseguenza delle cause medesime. Dall'inizio delle operazioni relative a tale inquadramento, risalente al gennaio 1951, fino al 31 dicembre 1954 sono deceduti tre vigili ausiliari mentre gli inabili sono stati fino ad oggi 28, di cui alcuni con infermità ascrivibili, in base alle norme vigenti per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, alla prima categoria di pensione con assegno di superinvalidità. La considerazione dell'identità del servizio prestato sia dal personale ausiliario suddetto sia dal personale appartenente ai quadri dei Corpi dei vigili del fuoco comporta che, nelle circostanze su esposte, anche a tale personale ausiliario ed ai relativi congiunti sia riconosciuto il diritto di pensione privilegiata ordinaria in misura eguale e con modalità identiche a quelle stabilite per i dipendenti dello Stato; e poichè agli effetti del trattamento

di quiescenza il personale dei vigili del fuoco è equiparato, a norma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1951, n. 1570 ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche ai predetti ausiliari la pensione di cui trattasi deve essere liquidata nella stessa misura spettante alle guardie di pubblica sicurezza.

D'altra parte, dato che il personale ausiliario presta servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che detto servizio è pertanto in adempimento di un obbligo militare, e che il relativo addestramento è diretto all'apprestamento di unità apposite da costituirsi presso le Forze armate dello Stato per le esigenze dei relativi servizi antincendi, non può non apparire chiaro che l'onere delle pensioni di cui trattasi debba essere assunto dallo Stato. Criteri inerenti alle finalità dell'incorporamento delle suddette unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indurrebbero ad iscrivere la relativa spesa sul bilancio del Ministero della difesa; se non che è al riguardo da osservarsi che le norme vigenti in materia prevedono diversi sistemi di liquidazione delle pensioni di cui trattasi per i militari di leva, a seconda che appartengano all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica ed all'Arma dei carabinieri. Onde non si appaleserebbe agevole stabilire a quelle delle suddette categorie di militari di leva dovrebbero in particolare essere equiparati i vigili del fuoco ausiliari agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza. Dovendosi comunque ritener che il personale suddetto, incorporato come ausiliario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assuma la stessa figura dei militari di leva che vengono arruolati nei Corpi speciali per i quali il trattamento di quiescenza è stabilito nel testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, nonché dalle particolari disposizioni vigenti per ciascun Corpo, la spesa non può non andare a carico dell'Amministrazione da cui il Corpo dipende, nel nostro caso il Ministero degli interni.

In corrispondenza alle suesposte finalità ed ai cennati criteri è stato predisposto il disegno di legge che è al nostro esame, col quale viene esteso ai volontari di leva incorporati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventati inabili per cause di servizio e, in caso di

decesso dei volontari stessi, ai relativi familiari il medesimo trattamento di quiescenza privilegiato spettante al personale inquadrato nel Corpo suddetto. E poichè il personale di cui trattasi non può essere iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, come avviene per i vigili del fuoco permanenti, si ravvisa l'opportunità di rendere a tal fine applicabile al personale in parola le vigenti disposizioni sul trattamento di quiescenza degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al quale i vigili sono equiparati per quanto attiene alla misura del trattamento suddetto. È prevista la decorrenza dal 1º gennaio 1952 per l'effetto di questa legge in quanto è nel periodo di tempo che segue questa data che si sono verificati casi di morte o di invalidità del personale, mentre non risulta esserci stato alcun caso prima di tale data.

Onorevoli colleghi, è con cuore aperto e con valutazione realistica che si guardano le cose e non con la bilancia del farmacista, così come ha fatto la Commissione finanze e tesoro che non ha voluto dare parere favorevole, equiparando questi militari di leva agli altri delle altre Armi, senza fare distinzione dei pericoli inerenti ai servizi che esplicano, al lavoro che svolgono.

Il trattamento di favore nei riguardi di tale categoria di vigili parte dall'umana considerazione che si tratta di giovani i quali, pur assolvendo gli obblighi di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco, esplicano normale servizio di istituto alla stregua del personale permanente. Questi giovani, pertanto, negli interventi e nello stesso periodo di addestramento corrono gravissimi rischi che possono considerarsi eccezionali e certo non paragonabili a quelli cui sono soggetti i militari in genere durante il periodo di pace. Basti pensare alla vastissima gamma degli interventi nei quali è richiesta l'opera dei vigili — incendi, terremoti, alluvioni, crolli, invasione e scoppio di gas nelle miniere ecc. — per rendersi conto che il vigile del fuoco compie una missione la quale importa sprezzo del pericolo, slancio, ardore e spesso anche sacrificio della propria vita.

Oltre i numerosi incendi e le azioni giornaliere di soccorso che costituiscono sempre un pericolo per la incolumità dei vigili del fuoco, è frequente il caso di interventi speciali dove il

rischio è sistema e occorre esporre la vita senza esitazione.

Così nella miniera di Ribolla e Cesarò (Messina) ove i Vigili hanno dato tutto per salvare o recuperare le salme dei sepolti.

Così nei numerosi scoppi di depositi di munizioni o esplosivi (vedi Colleferro, Stacchini e tanti altri) ove il pericolo è in ogni istante.

Così nelle alluvioni e frane ove il salvataggio di tante vite umane richiede il rischio continuo delle vita dei soccorritori (Polesine, Monferrato, Salerno, Calabria).

Così nei casi di interventi eccezionali come nel Porto di Genova ove una nave carica di carburo è saltata in aria pochi secondi prima che i vigili la lasciassero; parimenti dicasi per la petroliera « Montallegro » scoppiata nel Porto di Napoli.

Parimenti nei frequenti scoppi di caldaie, termosifoni, depositi di infiammabili (come a Milano e a Roma ove ufficiali e vigili del fuoco sono morti o rimasti feriti).

Frequenti sono anche i sinistri nei depositi o stabilimenti di gas compressi o liquefatti, vernici ecc. oppure depositi di petroli o raffinerie ove i vigili corrono il rischio di diventare torce umane (vedi « Max Mayer » e « Pibigas » di Milano, raffinerie di Mestre e di Napoli).

I frequenti crolli di fabbricati con salvataggio di persone sepolte richiedono nelle operazioni di soccorso sprezzo della vita per la minaccia di successivi crolli. Nè minore rischio i vigili incontrano quando senza esitazione si portano in ambienti saturi di gas benefici per salvare altre persone, sovente con grave danno per il loro fisico e talora lasciandovi la vita.

Il provvedimento di cui trattasi si propone perciò di conferire un particolare riconoscimento a questa benemerita categoria proprio in vista del diuturno pericolo che essa affronta. Pertanto, onorevoli colleghi, in considerazione di quanto espostovi mi permetto di chiedervi che vogliate approvare, superando il parere della Commissione finanze e tesoro, il presente disegno di legge che è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1955 all'unanimità, permettendomi di farvi rilevare che non vi è mancanza di copertura.

PRESIDENTE. La 5^a Commissione finanze e tesoro ci ha mandato il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, pur non avendo obiezioni da fare circa la copertura finanziaria, osserva, da un punto di vista più generale, che il disegno di legge apporterebbe un aggravio ingiustificato alla già pesante situazione di bilancio. Esso tende, infatti, a dare il trattamento di quiescenza privilegiato ordinario, in caso di invalidità permanente per cause di servizio, ai volontari arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma della legge 15 ottobre 1950, n. 913, o, in caso di decesso degli interessati, ai loro congiunti. Ma poichè si tratta di giovani che invece di adempiere al servizio normale di leva presso l'Esercito lo adempiono presso il Corpo vigili del fuoco, sembra logico che costoro, per eventuali infortuni, non debbano avere un trattamento diverso da quello ordinario dei soldati, sottoposti a rischi non minori e talora forse maggiori di quelli di detti volontari.

« Per i suesposti motivi la Commissione non può esprimere parere favorevole ».

Onorevoli colleghi, in questo caso non ricorre l'ultimo capoverso dell'articolo 81 e non occorre quindi rimandare la discussione dinanzi all'Aula, perchè il parere della 5^a Commissione riguarda una considerazione generale sulle conseguenze finanziarie. Il punto è se la spesa debba gravare sul bilancio della Difesa o sul bilancio dell'Interno.

RICCIO. Il contenuto di questo disegno di legge è di disporre una pensione per coloro i quali nell'esercizio della funzione di vigili del fuoco hanno ricevuto un danno. Quindi non è per il fatto che sono soldati di leva che debbono avere tale trattamento, ma è per il fatto che sono vigili del fuoco e che, esplorando tale funzione, corrono dei rischi. Inoltre credo che non ci sia da dubitare che la spesa debba far carico al Ministero degli interni, da cui dipende il servizio dei vigili del fuoco.

PRESIDENTE. La differenza di trattamento tra Esercito e Vigili del fuoco è questa: se gli ausiliari di leva avessero il trattamento dell'Esercito avrebbero per la prima categoria lire 605.640 annue; se avessero il trattamento del Corpo di pubblica sicurezza, cui

vengono assimilati gli ausiliari di leva dei vigili del fuoco con questa legge, avrebbero, sempre per la prima categoria, lire 605.640; per la seconda categoria, Esercito, 220.840, Corpo di pubblica sicurezza 306.920; quinta categoria, Esercito, 150.000, Corpo di pubblica sicurezza 167.000; sesta categoria Esercito 97.640, Corpo di pubblica sicurezza 203.100; settima categoria Esercito 88.140, Corpo di pubblica sicurezza 188.010; ottava categoria Esercito 79.040, Corpo di pubblica sicurezza 162.920. Come gli onorevoli colleghi possono constatare la differenza finanziaria non è di grande entità. Bisogna considerare che gli ausiliari di leva non hanno il beneficio della Cassa dei salariati, la quale è tenuta a corrispondere la pensione per i vigili permanenti, ed allora la spesa deve gravare sul bilancio del Ministero dell'Interno; ma in proposito non vi è alcuna osservazione da fare perchè la stessa Commissione finanze e tesoro dice che vi è la copertura. Quindi resta soltanto la valutazione sostanziale, se, cioè, quest'ulteriore dispendio sia giustificato o meno dalle particolari attribuzioni che espongono a particolari rischi questa categoria di dipendenti statali.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vi è affinità tra i Vigili del fuoco e la Pubblica sicurezza: si espongono gli uni e si espongono gli altri, si espongono più gli uni che gli altri, ma affinità c'è. Se c'è questo rapporto di affinità è giusto fare un eguale trattamento. Quindi non dobbiamo preoccuparci se si paga di più o di meno, quanto se vi sia un'esigenza di giustizia da soddisfare.

Per quanto riguarda il carico, mi pare che la questione sia stata risolta dal Ministero competente. È questo un disegno di legge presentato dal Ministro dell'interno di concerto col Ministro della difesa e col Ministro del tesoro. Questi Ministri di concerto hanno stabilito che le spese relative gravassero sul bilancio dell'Interno. È giusto che l'onere ricada sul bilancio dell'Interno appunto perchè si tratta di un'attività non militare, ma di un'attività essenzialmente civile, ed il Dicastero competente è proprio quello dell'interno. Quanto alle preoccupazioni della 5^a Commissione, mi pare siano infondate.

LOCATELLI. La legge è giusta e se c'è la copertura è inutile che ci indugiamo in lunghe discussioni anche perchè il confronto tra i soldati e i pompieri non è un confronto esatto. Se si vanno a vedere le cifre, si constata che sono di gran lunga più alte le cifre riguardanti le vittime tra i pompieri, i quali ogni giorno espongono la propria vita, mentre i soldati vengono chiamati soltanto in casi eccezionalissimi. Ecco perchè dobbiamo approvare questo disegno di legge con tranquilla coscienza e in tal modo faremo opera giusta.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo insiste perchè il disegno di legge venga approvato. È del 1950 la legge che autorizzò ad incorporare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche volontari ausiliari provenienti dai militari di leva. Nel 1951 non si ebbero né deceduti, né invalidi, ma fin dal 1952 si ebbero 2 deceduti e 9 invalidi; nel 1953 un deceduto e 17 invalidi; nel 1954 2 invalidi. Di fronte a queste cifre parve doveroso al Governo (e non parlo soltanto del Ministero dell'interno, ma, come ha rilevato il senatore Agostino, anche dei Ministeri della difesa e del tesoro) che a questi giovani militari di leva, che invece di fare i militari di leva nell'Esercito vengono a fare i vigili del fuoco, si desse lo stesso trattamento di quietezza dei vigili del fuoco. Questo disegno di legge non trovò alcuna difficoltà presso la Commissione finanze e tesoro della Camera e fu approvato all'unanimità dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati. Qui al Senato la 5^a Commissione finanze e tesoro ha fatto delle osservazioni che non attengono alle conseguenze finanziarie, bensì entrano nel merito del disegno di legge; infatti ha osservato che il disegno di legge non è opportuno in quanto i militari di leva corrono un rischio eguale o maggiore di quello che corrono gli ausiliari di leva dei vigili del fuoco. Ma questo è un giudizio di merito che spetta alla 1^a Commissione o alla Commissione della difesa, ma che non mi pare spetti alla Commissione finanze e tesoro. Siccome il Ministero della difesa era d'accordo con quello dell'interno nel ritenere che agli ausiliari di leva fosse applicato il medesimo trattamento spettante al Corpo delle guardie di pubblica sicu-

rezza, io insisto perchè la 1^a Commissione, nell'esercizio del suo potere di merito, approvi il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai volontari di leva arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in applicazione della legge 15 ottobre 1950, n. 913, divenuti inabili per cause dipendenti da servizio e, in caso di loro decesso per le cause medesime, ai loro congiunti, viene liquidato il trattamento di quietezza privilegiato ordinario con le norme stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi stanziati nel capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo («Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri»).

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1^o gennaio 1952.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Di Rocco: «Applicabilità delle norme della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, ai pubblici dipendenti, sistematici in ruolo» (526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Di Rocco: «Applicabilità delle

norme della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, ai pubblici dipendenti, sistemati in ruolo ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura :

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono applicabili agli ex dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici che prima della entrata in vigore della legge stessa abbiano conseguito la nomina in ruolo.

AGOSTINO, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, con una serie di provvedimenti, contenuti nei decreti legislativi 26 gennaio 1946, n. 138, 14 gennaio 1947, n. 41, 21 marzo 1947, n. 159, 22 luglio 1947, n. 1335, 1º settembre 1947, n. 1121, 28 gennaio 1948, n. 52, venne dettata una serie di norme relative alla riassunzione in servizio ed al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici. Con legge del 28 dicembre 1950, n. 1079, le disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, vennero estese ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, in servizio alla data di entrata in vigore di detta legge, sempre che ricorressero le specifiche ipotesi previste dalla legge medesima. Ora avvenne che, in sede di esecuzione della legge n. 1079 del 1950, sorse il dubbio sulla sua applicabilità nei riguardi di quei dipendenti non di ruolo, i quali, pur rientrando in tutte le previsioni di detta legge, nondimeno, prima dell'entrata in vigore della stessa, avevano conseguito l'ammissione nei ruoli. Per diradare tale dubbio, il quale aveva indotto la Corte dei conti ad interpretare troppo letteralmente la legge, il senatore Di Rocco, in data 17 maggio 1954, presentò alla Presidenza del Senato questo disegno di legge, il quale consta di un solo articolo. Questo provvedimento che avrebbe potuto evitarsi se la Corte dei conti avesse interpretato razionalmente la legge del 1950, è opportuno, giacchè se l'intento del legislatore fu costantemente quello di agevolare i dipendenti non di ruolo, cui i vari prov-

vedimenti si riferivano, a maggior ragione un eguale trattamento doveva adottarsi nei riguardi di quei dipendenti non di ruolo, i quali, nel frattempo, erano stati ammessi nei ruoli. Pertanto la proposta, di cui consiglio l'approvazione, dovrebbe avere carattere interpretativo, ed io mi permetterei di modificare la dizione, senza alterarne la sostanza. Ecco il testo che proporrei : « Tutte le disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 1950, n. 1079, si applicano anche ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, i quali, prima dell'entrata in vigore della legge medesima, abbiano conseguito la ammissione nei ruoli ». La diversa formulazione attiene ad una certa uniformità nel linguaggio legislativo.

Come si vede non vi è nulla di sostanziale in queste modificazioni, ma solo un linguaggio più coerente. Così io dico : « ammissione nei ruoli » e non « nomina in ruolo », perchè il legislatore in altre occasioni ha adottato la formula che io ripeto.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* A me sembra che la formula migliore sia però quella di « nomina in ruolo ».

AGOSTINO, *relatore.* Io mi sono dato cura di leggere i testi organici in materia ed ho constatato che in essi si parla sempre di « ammissione nei ruoli ».

PRESIDENTE. Quale è la sostanza del disegno di legge Di Rocco? Si tratta di impiegati non di ruolo che al 30 giugno 1943 vennero allontanati dal servizio per ragioni belliche, politiche, per soppressione di uffici, per riduzione di personale. Successivamente questi impiegati sono stati riassunti in servizio. La legge 28 dicembre 1950, n. 1079, ha poi disposto che gli impiegati non di ruolo che fossero stati mandati via e poi riassunti in servizio hanno la possibilità di richiedere a loro favore la continuazione del servizio a tutti gli effetti tranne quelli economici. Avendo la legge parlato di « impiegati non di ruolo » è parso alla Corte dei conti che occorresse questa circostanza anche al momento dell'entrata

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)33^a SEDUTA (5 ottobre 1955)

in vigore della legge, cioè che si dovesse trattare di impiegati non di ruolo alla data del 1950.

Non era questo che voleva il legislatore, come ha spiegato il senatore Agostino. Il legislatore voleva riferirsi a quelli che erano impiegati non di ruolo al momento in cui furono mandati via. Dall'interpretazione restrittiva della Corte dei conti è derivata una sperequazione enorme, perché un trattamento più favorevole è stato fatto agli impiegati che al momento dell'entrata in vigore della legge non erano di ruolo, mentre il beneficio non l'hanno ottenuto coloro che, mediante concorso o in altro modo, erano riusciti a divenire effettivi.

Oggi si vuol correggere questo errore. Quale è la formula migliore da adottare? Io direi di lasciare l'articolo unico così come è, limitato a questa efficacia giuridica, senza estenderlo ad altri aspetti che quanto meno richiederebbero uno studio approfondito. Mi limiterei pertanto ad aggiungere un « anche », dicendo che « le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono applicabili anche ... ».

AGOSTINO, *relatore*. Io nel leggere la relazione del senatore Di Rocco ha notato che essa si riferisce esclusivamente all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, mentre egli in sostanza vuole che non solo quella dell'articolo 2, ma tutte le disposizioni di quella legge siano applicate ai dipendenti non di ruolo.

PRESIDENTE. L'articolo unico dice però: « Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950 ... ».

AGOSTINO, *relatore*. Comunque è inopportuno che nella relazione ci si sia richiamati solo all'articolo 2.

Quanto al testo da me proposto, esso non è che una più tecnica formulazione dell'articolo unico del disegno di legge. Come ho detto preferisco la dizione « ammissione nei ruoli » perché essa è usata in altre leggi organiche, ed inoltre, mi sembra più opportuno dire che « Le disposizioni si applicano » anzichè « sono applicabili ».

TUPINI. I decreti parlano di « nomina in ruolo ».

PRESIDENTE. L'atto che consacra l'ammissione in ruolo si chiama « nomina in ruolo ».

AGOSTINO, *relatore*. Non insisto su questo punto.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per le ragioni addotte dal relatore e dal Presidente, dichiaro di essere favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Secondo le proposte del relatore, la dizione dell'articolo unico sarebbe la seguente:

« Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, si applicano anche agli ex dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici che prima dell'entrata in vigore della legge stessa abbiano conseguito la nomina in ruolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale dizione.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alla spesa per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951 » (1080) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla spesa per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TUPINI, *relatore*. Con decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, venne posta a carico dello Stato la spesa per il mantenimento dei Centri di raccolta dei profughi delle zone colpite dall'alluvione dell'autunno 1951 nel Polesine e si mise all'uopo a disposizione del Ministero dell'interno la somma di 2 miliardi,

Tale somma però si rivelò in seguito insufficiente e con successiva legge 25 luglio 1952, n. 1057, fu elevata a lire 5 miliardi. Poichè anche questo stanziamento si è appalesato insufficiente, il Governo oggi propone uno stanziamento ulteriore di 3 miliardi e mezzo, portando quindi la cifra complessiva a lire 8 miliardi e 500 milioni.

Alla copertura di questa maggiore spesa si provvede con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.

Secondo il relatore questo provvedimento è senz'altro da approvare. Faccio però una osservazione di carattere generale, che è quasi una raccomandazione e vale anche per altri provvedimenti di legge. Noi siamo abituati a vedere presentare disegni di legge, direi, a spizzico. Ogni tanto si domanda l'aumento di un precedente stanziamento. Vorrei pertanto raccomandare al Governo che quando ci si trova di fronte a provvedimenti di questa natura si facciano le cose con una certa esattezza in modo da prevedere i bisogni fin dal principio e fare un unico stanziamento.

Fatta questa osservazione, io raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, tenuto conto delle necessità a cui si deve provvedere.

AGOSTINO. A nome del gruppo a cui appartengo, dichiaro di essere favorevole a questo disegno di legge.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* In ordine alla raccomandazione del senatore Tupini faccio presente che nel 1951, avvenuta l'alluvione del Polesine, venne con decreto-legge messa a disposizione del Ministero dell'interno la somma di 2 miliardi di lire per far fronte all'assistenza. Ora, come sempre accade in questi casi, si fa un preventivo, ma non è detto che la previsione esaurisca tutte le necessità. Così all'atto della conversione in legge si ravvisò l'opportunità di estendere l'assistenza anche a sinistrati. Successivamente il Ministero dell'interno fece presente agli organi finanziari che i 2 miliardi assegnati non bastavano e chiese una integrazione di 5 miliardi, ma il Tesoro poté conce-

derne solo 3. Per parte sua il Ministero dell'interno continuò l'assistenza e, anche prima che si potessero avere ulteriori integrazioni, ha provveduto con i propri mezzi. Pertanto qui in gran parte si tratta di restituire alle Prefetture quanto da esse anticipato.

Anche io augurerei che in partenza si potesse fare un piano organico, ma questo è difficile da realizzare praticamente, perchè i fatti precedono il diritto ed i finanziamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La spesa di lire 2.000.000.000 prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, concernente l'assistenza delle popolazioni colpite dalle alluvioni del 1951, elevata con legge 25 luglio 1952, n. 1057, a lire 5.000.000.000, viene ulteriormente elevata a lire 8.500.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge il Ministero dell'interno, sempre che non sia possibile disporre con mandati diretti, è autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti.

In deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito possono essere disposte sino al limite massimo di lire 400.000.000.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 3.500.000.000 prevista dall'articolo 1 sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di un distintivo al merito civile » (1086).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un distintivo al merito civile ».

Comunico che la Commissione di finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TUPINI, relatore. Si tratta di una iniziativa del Ministero dell'interno tendente a dare una ricompensa al valore civile mediante apposito distintivo a tutti coloro che abbiano compiuto atti di abnegazione e di altruismo. Questo distintivo sarebbe costituito da una medaglia che può essere d'oro, d'argento o di bronzo.

Fin dal 1851 venne riconosciuto che lo Stato dovesse premiare gli atti di abnegazione e di coraggio e ciò per contribuire all'educazione civica e morale della collettività. Pertanto con regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168, si istituiva un distintivo d'onore per gli atti di abnegazione e di coraggio compiuti con eccezionale senso di solidarietà, per salvare la vita altrui o per difenderla da gravi pericoli. Molto più tardi, con decreto 5 luglio 1934, n. 1161, la ricompensa venne estesa anche agli atti compiuti per il progresso della scienza e per il bene dell'umanità.

Il conferimento della ricompensa era però sempre subordinato alla condizione che l'autore dell'atto arrischiasse la propria vita. È sembrato al legislatore che in questo modo si limitasse troppo il campo di tali riconoscimenti e perciò oggi si propone che si dia una medaglia al merito civile a quanti abbiano compiuto atti di abnegazione anche se non ricorre la circostanza del rischio personale.

Raccomando alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

TERRACINI. Evidentemente questa è una proposta destinata a non influire molto sull'equilibrio della nostra vita nazionale. Vorrei dire in linea generale che sono sempre contrario ad introdurre nuove forme di distintivo, perché ogni nuovo distintivo apre facilmente la strada ad una serie di facili, per quanto tollerabili, abusi, specie quando l'assegnazione è sottratta di fatto ad ogni controllo dell'opinione pubblica ed è fatta ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione, che frequentemente si lascia influenzare in senso politico.

Tuttavia, detto questo per dovere di coscienza e non per opporre un rifiuto di principio a questo disegno di legge, voglio fare alcune osservazioni. La prima è sul titolo che si intende dare a questo distintivo « al merito civile ». Esiste già una ricompensa al valor civile e quindi è evidente che in questo caso deve trattarsi di altra manifestazione dello spirito e dell'azione umana. Comunque da quanto è detto nella relazione governativa e da quanto ha sottolineato il senatore Tupini qui non si tratta di atti che attengono alla vita civile, ma al senso di solidarietà umana. Quando si parla di abnegazione, si intende infatti l'andare incontro alle sofferenze del prossimo. Quindi non è un problema riferentesi alla vita civile. Pertanto, per evitare equivoci, pur non già assolutamente, io credo che sarebbe bene intitolare questo distintivo non « al merito civile » ma « alla solidarietà umana ».

Mi pare poi che lo stabilire tre classi sia un po' troppo. Va bene che c'è il solito cliché, tutte le onorificenze sono divise in tre classi, ma in questo caso mi sembra che siano veramente superflue.

Leggo all'articolo primo che questo distintivo sarà assegnato a coloro che si prodigano, con personale sacrificio ed eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze. Ora se il senso di abnegazione deve essere eccezionale mi pare che non ci possano essere tre gradi di ricompense che presupporrebbero tre gradi di eccezionalità. Il distintivo deve essere uno, lo si merita o non lo si merita.

Io preferirei poi che questo distintivo non fosse costituito da una medaglia. Mi richiamo al campo militare. Ci sono le medaglie al valor militare e poi esiste qualche segno di di-

stinzione che non ha la forma classica della medaglia, cioè la croce di guerra. Si tratta sempre di un titolo al valor militare, ma che ha un certo limite che si traduce pure nella forma esteriore.

Io osservo, come ultima conclusione, e per risottolinearlo come auspicio, che quando il Presidente della Repubblica di concerto con i vari Ministri stabilirà le norme occorrenti per la presente legge e particolarmente la procedura che deve essere seguita, si tenga presente di aprire un po' la via ad un certo intervento, quindi ad un certo controllo dell'opinione pubblica.

Qui si richiamano alcune iniziative di carattere privato sorte negli ultimi tempi, da cui sarebbe suggerito indirettamente al Governo di prendere una iniziativa analoga ma sul piano ufficiale. Ora voglio osservare che il grande valore di queste iniziative private è costituito dal fatto che, in definitiva, la decisione viene emessa dall'opinione pubblica stimolata ed organizzata a questo scopo. E tutti gli italiani seguono con ansia e commozione le notizie che vengono date ampiamente e giustamente dai giornali sopra le manifestazioni per le decisioni definitive, per le assegnazioni di questi distintivi di ordine privato o meglio di premi quasi sempre in denaro.

Auspico che nello stabilire il regolamento di questo nuovo distintivo non si dimentichi che in definitiva è la voce pubblica ed è solo quella che deve essere chiamata a decretare la benemerenza, per quanto segua per cautela un giudizio emesso dagli uffici competenti.

RICCIO. Desidero fare una osservazione.

La perplessità del senatore Terracini non deve prendere tutti noi, sia perchè per tradizione queste distinzioni vengono sempre conferite dalla autorità esecutiva, sia perchè d'altra parte l'articolo 3 del disegno di legge prevede che per conferire queste distinzioni occorre un decreto firmato dal Presidente della Repubblica. Ora, quando abbiamo che la più alta autorità dello Stato è quella che conferisce tali distinzioni, ogni perplessità su chi è colui che decide il conferimento mi sembra che debba cadere.

TERRACINI. Non è il Presidente che conferisce direttamente queste distinzioni, ma le conferisce su proposta di altri!

RICCIO. Un altro punto su cui volevo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi è quello concernente la questione se dare o meno queste medaglie e se distinguerle in tre tipi.

Anzitutto, però, mi sembra che la solidarietà umana e quella civile siano su per giù la stessa cosa. La solidarietà civile, infatti, intanto viene apprezzata in quanto è un atto di solidarietà umana. Mi pare pertanto che non si debba fare questione di parole.

Ritengo poi che si debba mantenere questo congegno della legge perchè in effetti i vari atti non hanno tutt'la stessa risonanza e importanza. Di più: la legge, già all'articolo 2, opportunamente parla della risonanza suscitata nella pubblica opinione. Quindi quel suggerimento che dava il senatore Terracini è già attuato nel disegno di legge, e pertanto, in sostanza, ritengo che il provvedimento sia ben congegnato e non meriti modifiche. L'alto senso di solidarietà che l'ha ispirato è anche il riflesso del comune convincimento di tutti i cittadini, ed è dovere del legislatore regolare gli eventi umani che si presentano in una società in un dato momento. Ora osserviamo un certo fenomeno, che da un tempo in qua l'opinione pubblica accentra la sua attenzione verso questi casi di solidarietà umana che affiorano, donde il sorgere delle varie iniziative private citate nella relazione.

Ed allora se il sentimento civico, pubblico del momento è questo, il legislatore deve provvedere a regolare la questione senza pur vietare queste iniziative private. Per queste ragioni ritengo che il disegno di legge possa essere approvato nel testo proposto.

TUPINI, relatore. Ho ascoltato le osservazioni del senatore Terracini, osservazioni che mi sembrano tutte peraltro già soddisfatte dalla stesura della relazione ed anche della formulazione degli articoli.

Quando infatti il senatore Terracini sottolinea che questo premio deve essere dato per atti che soprattutto mettano in evidenza la umana solidarietà, ricordo che proprio la

relazione del Ministro competente dice che questi premi debbono essere dati appunto per atti che costituiscono manifestazioni di solidarietà umana. (*Interruzione del senatore Terracini*). Così pure per quanto riguarda le medaglie, egli dice: aboliamole. Credo che si debbano invece mantenere; però, siccome il disegno di legge prevede, all'articolo 2, una certa graduazione in relazione proprio a quello che diceva il senatore Terracini, cioè alla risonanza che i singoli atti hanno nella pubblica opinione, sarà la Commissione apposita che stabilirà una graduazione a seconda della importanza dell'atto e della sua risonanza.

Pertanto crederei che sotto questo riflesso tutte le osservazioni del senatore Terracini possano considerarsi soddisfatte dal disegno di legge. Peraltro, lasciando il testo del disegno di legge così come è e considerando tutte le osservazioni del senatore Terracini, all'articolo 1 aggiungerei, per meglio precisare il valore della legge, dopo le parole: « destinato a dare una particolare attestazione a coloro che si prodigano, con personale sacrificio ed eccezionale senso di abnegazione » le altre: « e di solidarietà umana ». In tal modo quello che si dice nella relazione e che non è riportato nel testo del disegno di legge apparirà anche nella legge in modo da caratterizzare in maniera precisa lo scopo del provvedimento.

Sotto questo riflesso e con questa aggiunta penso di poter insistere perchè la Commissione approvi il disegno di legge al suo esame.

TERRACINI. Io ritenevo che una cosa fosse da modificare, onorevole Tupini, il titolo del provvedimento, che una volta approvato qui e presso l'altro ramo del Parlamento, passerà agli archivi. Non mi pareva — dicevo — brutto, che tra i cittadini italiani, che in un giorno festivo passano per una strada, si dicesse: guarda quello, è decorato al valore civile; e si dicesse ancora: quello è decorato per solidarietà umana. Sarebbe questo il modo di mettere in circolazione una espressione che forse non è troppo entrata nel linguaggio comune.

PRESIDENTE. Difficilmente riesco a distinguere, poichè si fanno queste fattispecie, la prima dalla seconda. Colui che si butta nelle acque per salvare qualcuno non compie forse

un atto di solidarietà umana e tuttavia egli ha una ricompensa per meriti civili? Qui o adopriamo per tutti e due i casi i termini « valore (o merito) civile » o quelli « solidarietà umana ».

TERRACINI. Possiamo innovare, ma non modificare quello che esiste da tanti decenni!

RICCIO. Aderisco alla proposta del senatore Tupini. Lascerei come titolo quello attuale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Abbiamo un primo emendamento del senatore Terracini al titolo del disegno di legge. Questo emendamento propone di sostituire all'attuale dizione del titolo la seguente: « Istituzione di un distintivo di solidarietà umana ».

La metto ai voti.

(*Non è approvata*).

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito un distintivo d'onore al merito civile, destinato a dare una particolare attestazione a coloro che si prodigano, con personale sacrificio ed eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere il prossimo.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Tupini il seguente emendamento: dopo le parole « senso di abnegazione », aggiungere le altre « e solidarietà umana ».

AGOSTINO. Non si potrebbero togliere le parole « di abnegazione »?

TUPINI, relatore. Credo che non sia consigliabile questa soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Tupini.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il distintivo d'onore consiste in una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo.

Ai fini del relativo conferimento e della determinazione del grado della ricompensa viene tenuto conto delle circostanze obiettive e delle condizioni soggettive nelle quali l'azione è stata compiuta, degli effetti conseguiti, nonchè della risonanza suscitata nella pubblica opinione.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Terracini un emendamento del seguente tenore: sostituire la dizione del primo comma con la seguente: « Il distintivo di onore consiste in una croce di bronzo ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il distintivo è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Commissione prevista per il conferimento delle ricompense al valor civile.

In casi straordinari può essere conferito dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nel comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro dell'in-

terno, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Terracini un emendamento del seguente tenore: in fine, aggiungere le parole: « inserendo negli organi chiamati a decidere una rappresentanza popolare ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte coi fondi stanziati nel capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1954-55 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.